



X LEGISLATURA

ALLEGATO A
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


DELIBERAZIONE N. 32 DEL 2 APRILE 2019

OGGETTO N. 03: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021.

		Pres.	Ass.
Donatella Porzi	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Vinicio Guasticchi	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valerio Mancini	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Donatella Porzi

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Fabio Piergiovanni



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale);

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione);

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale);

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari);

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio);

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d), ed e) e 17, commi 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);



Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018 e n. 1 dell'11 gennaio 2019;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa) e in particolare l'articolo 14, comma 2;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284 del 27 novembre 2018 (Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa - Abrogazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 173);

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, trasmesso dal Segretario generale, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 2 e allegato al presente atto;

Visti gli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011, che disciplinano l'organizzazione degli uffici e la programmazione dei fabbisogni di personale;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018 (Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche);

Visto l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che prescrive che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Visto l'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 21 del 2007, che stabilisce che l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana e il Piano occupazionale annuale;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera d) del Regolamento di organizzazione, che dispone che è competenza dell'Ufficio di presidenza provvedere alla programmazione dei fabbisogni di personale;

con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;



2. di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 di cui al documento istruttorio;
3. di approvare, in particolare, la dotazione organica riportata nella Tabella n. 1 del documento istruttorio;
4. di dare atto, in particolare, delle capacità assunzionali per il personale delle categorie per gli anni 2019, 2020 e 2021 indicate nella Tabella n. 8 del documento istruttorio;
5. di approvare, in particolare, il piano delle assunzioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 come formulato nelle Tabelle n. 9, n. 10 e n. 11 del documento istruttorio;
6. di dare atto che i contratti collettivi nazionali non prescrivono nessuna specifica forma di relazione sindacale sulla programmazione dei fabbisogni di personale;
7. di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento della funzione pubblica;
8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa nella sezione "Amministrazione trasparente", a cura del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione;
9. di subordinare l'efficacia del presente atto all'acquisizione dei visti di regolarità amministrativa e contabile;
10. di trasmettere copia del presente atto al Segretario generale, al Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo e alla Dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione.

Il Segretario verbalizzante
Segretario generale
Dott. *Fabio Pierzi*

Il Presidente
Donatella Porzi



VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018 si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 2 aprile 2019

Il Segretario generale
Dott. Fabio Piergiorganni

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 28 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018 si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Perugia, 2 aprile 2019

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali



Documento istruttorio

Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 - Articolo 14, comma 2 del regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 gennaio 2018 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa).

Il sistema tradizionale di assunzioni nella pubblica amministrazione si fondava sul concetto di dotazione organica, intesa quale strumento fondamentale ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di un ente. Si trattava, tuttavia, di un "contenitore" rigido con funzione programmatica delle risorse umane, suddivise per categoria e profilo professionale, necessarie allo svolgimento dell'attività dell'ente, per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali delle amministrazioni.

Con la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il legislatore si è posto l'obiettivo di riformare la pubblica amministrazione e, in particolare, con l'articolo 17 ha posto le basi per il progressivo superamento del concetto di dotazione organica, considerata oramai quale limite alle assunzioni di personale, anche al fine di facilitare i processi di mobilità.

In attuazione alla predetta legge delega è stato emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e, successivamente, le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018.

Queste ultime sono state emanate al fine precipuo di orientare le amministrazioni pubbliche alla predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come novellati dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella sua attuale formulazione, prevede che:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.



2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.



6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore”.

Con l’articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il legislatore ha, inoltre, gettato le basi per il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica e per la sua sostituzione con il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP). Tale ultimo documento deve essere predisposto dai singoli enti sulla base delle Linee di indirizzo fissate con il citato decreto ministeriale e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. La norma espressamente prevede che:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.


2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all’articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l’acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza



pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3".

Le sopra citate Linee di indirizzo ministeriali hanno ribadito, con intento operativo, il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, dimostrandosi strumento non più appropriato al fine di operare scelte sul reclutamento del personale rispondenti alle nuove esigenze di flessibilità della pubblica amministrazione.

Il piano triennale dei fabbisogni, al contrario, appare essere strumento maggiormente flessibile e, altresì, modificabile sulla scorta delle esigenze dell'ente; viene definito in coerenza, ed a valle, dell'attività di programmazione complessivamente intesa, la quale deve essere retta dalle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Il principio cardine del piano triennale dei fabbisogni è quello dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche e dell'ottimale distribuzione delle risorse umane, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale, tuttavia, deve essere attuato mediante il ricorso ad una coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il piano triennale deve svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari connessi con gli stanziamenti di bilancio e con quelli in materia di spesa del personale, nonché in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, articolati a loro volta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in "obiettivi generali" e "obiettivi specifici".

Secondo l'impostazione definita dal decreto legislativo n. 75 del 2017 e dalle successive Linee di indirizzo ministeriali, la "nuova" dotazione organica si traduce, di fatto, nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle regioni, inoltre, le stesse Linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta comunque quello definito dalla normativa vigente.

Il piano triennale dei fabbisogni costituisce, altresì, strumento di controllo della spesa e del rispetto dei limiti contenuti nell'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), con riferimento alla spesa del personale a tempo indeterminato.

Detto documento assume, in pratica, la medesima valenza programmatica assunta dal bilancio pluriennale che, per l'appunto, prevede la predisposizione di un bilancio articolato su tre anni e che comunque viene predisposto annualmente, con contenuto dinamico a scorrimento, anche rettificando ciò che era stato approvato in precedenza, in relazione alle "mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale". In base al citato decreto



ministeriale, l'eventuale modifica del piano in corso d'anno sarà consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e dovrà essere adeguatamente motivata.

Il piano triennale diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

Nella costruzione dei contenuti del piano triennale dei fabbisogni la dotazione organica dovrà essere espressa in termini finanziari. In tale costruzione il valore iniziale della spesa massima potenziale dovrà essere calcolato attribuendo i valori derivanti dagli oneri di personale come emergenti dalla vigente dotazione organica adottata dall'ente. In questo novellato quadro normativo, il piano triennale viene a porsi come strumento sostitutivo della dotazione organica. Quest'ultima, tuttavia, utilizzata quale necessario momento di passaggio per la costruzione della dotazione di spesa massima potenziale, assume in tale fase una sua valenza per così dire "figurativa" nel senso di essere necessaria per la quantificazione della spesa massima potenziale espressa dal piano triennale dei fabbisogni. Ne consegue che in questa mutata impostazione, anche a scopo di coordinamento normativo, il piano triennale dei fabbisogni potrà essere considerato il parametro e il documento programmatico di riferimento sostitutivo della "dotazione organica", in tutti i casi in cui le norme vigenti facciano ancora espresso riferimento a quest'ultimo istituto, così come si desume dal paragrafo 2.1 delle Linee di indirizzo ove si afferma che "Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione".

Le stesse Linee guida precisano che la spesa del personale in servizio - sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - non possa essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata.

A tal fine, ogni ente dovrà procedere alla rilevazione del proprio fabbisogno di personale sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo. Il primo profilo concerne la consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla *mission* dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il secondo profilo concerne, invece, le diverse tipologie di professioni e competenze professionali idonee a soddisfare le nuove esigenze e gli obiettivi dell'amministrazione. Le amministrazioni avranno la facoltà di coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle norme vigenti, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli




ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato.

Le Linee di indirizzo precisano, altresì, che "Nell'ambito delle suddette facoltà di assunzione vanno ricomprese anche quelle previste da disposizioni speciali di legge provviste della relativa copertura finanziaria, nonché l'innalzamento delle facoltà derivante dall'applicazione dell'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 75 del 2017. In questo senso, l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni".

La dotazione organica dell'Assemblea legislativa, alla data del 28 febbraio 2019, è riportata nella successiva Tabella n. 1. In applicazione dell'articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018, i posti vacanti di categoria D - posizione giuridica D3 sono stati trasformati in posti vacanti di categoria D - posizione giuridica D1, mentre tutte le altre posizioni D3 sono mantenute nella dotazione organica, ad esaurimento, per il personale in servizio con tale inquadramento.

Tabella n. 1

Dotazione organica			
Categorie	Posti previsti	Posti coperti	Posti vacanti
Dirigente	8	5	3
D - posizione giuridica D3	5	5	
D - posizione giuridica D1	62	43	19
C	36	24	12
B - posizione giuridica B3	9	7	2
B - posizione giuridica B1	19	17	2
Caporedattore	1	1	
Vice Caporedattore	1	1	
Redattore esperto	2	2	
Redattore	2	1	1
Totale	145	106	39



Nella dotazione organica dell'Assemblea legislativa risultano presenti, pertanto, n. 5 dirigenti, n. 5 unità di personale di categoria D - posizione giuridica D3, n. 43 unità di personale di categoria D - posizione giuridica D1, n. 24 unità di personale di categoria C, n. 7 unità di personale di categoria B - posizione giuridica B3 e n. 17 unità di personale di categoria B - posizione giuridica B1, oltre a n. 5 giornalisti (n. 1 Caporedattore, n. 1 Vice Caporedattore, n. 2 Redattore esperto e n. 1 Redattore), a quali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione), spetta il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Nella Tabella n. 2 sono riportati i valori finanziari di riferimento per la costruzione della spesa potenziale massima della dotazione organica.

Tabella n. 2

Valore finanziario unitario del personale	
Categorie	Valore retributivo annuo Costo assunzione/cessazione (in euro)
Dirigente	60.005,84
D - posizione giuridica D3	37.412,25
D - posizione giuridica D1	32.537,39
C	29.904,17
B - posizione giuridica B3	28.022,28
B - posizione giuridica B1	26.508,66
Caporedattore	98.635,04
Vice Caporedattore	83.250,37
Redattore esperto	74.952,09
Redattore	72.202,70

Nella Tabella n. 3 la dotazione organica dell'Assemblea legislativa è valorizzata finanziariamente al fine di individuare la spesa potenziale massima che non può essere valicata dal piano triennale dei fabbisogni di personale.

Tabella n. 3

Spesa potenziale massima						
Categorie	Posti	Posti	Posti	Onere	Spesa posti	Spesa



	previsti	coperti	vacanti	finanziario teorico unitario (in euro)	coperti (in euro)	potenziale massima (in euro)
Dirigente	8	5	3	60.005,84	300.029,20	480.046,72
D - posizione giuridica D3	5	5		37.412,25	187.061,25	187.061,25
D - posizione giuridica D1	62	43	19	32.537,39	1.399.107,77	2.017.318,18
C	36	24	12	29.904,17	717.700,08	1.076.550,12
B - posizione giuridica B3	9	7	2	28.022,28	196.155,96	252.200,52
B - posizione giuridica B1	19	17	2	26.508,66	450.647,22	503.664,54
Caporedattore	1	1		98.635,04	98.635,04	98.635,04
Vice Caporedattore	1	1		83.250,37	83.250,37	83.250,37
Redattore esperto	2	2		74.952,09	149.904,18	149.904,18
Redattore	2	1	1	72.202,70	72.202,70	144.405,40
Totale	145	106	39		3.654.693,77	4.993.036,32

La spesa potenziale massima della dotazione organica dell'Assemblea legislativa è, pertanto, di euro 4.993.036,32.

Si deve precisare che alla data del 28 febbraio 2019 risultano comandate presso altri enti n. 2 unità di personale di categoria D - posizione giuridica D1.

Tabella n. 4

Personale comandato in uscita			
Categoria	Profilo	Ente di destinazione	Scadenza
D - posizione giuridica D1	Istruttore direttivo amministrativo	Regione Umbria - Giunta regionale	Fine legislatura
D - posizione giuridica D1	Istruttore direttivo amministrativo	Giustizia amministrativa - Tribunale	31 maggio 2019



		amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma	
--	--	--	--

In riferimento al lavoro flessibile, la Segreteria generale ha in essere due contratti di collaborazione coordinata e continuativa a supporto del Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com. e agli Istituti per le attività di vigilanza e di monitoraggio.

In merito alle cessazioni del personale, nel triennio 2018-2020, è atteso il pensionamento di complessivi 16 dipendenti. Le previsioni sulle cessazioni del personale sono condizionate, tuttavia, dal mutato quadro normativo in materia che potrebbe modificare il numero del personale che sarà collocato a riposo.

Tabella n. 5

Cessazioni anno 2018	
Categoria	Numero
Dirigente	
D - posizione giuridica D3	
D - posizione giuridica D1	1
C	1
B - posizione giuridica B3	
B - posizione giuridica B1	1
Giornalista	
Totale	3

Tabella n. 6

Cessazioni anno 2019	
Categoria	Numero
Dirigente	2
D - posizione giuridica D3	
D - posizione giuridica D1	3
C	
B - posizione giuridica B3	
B - posizione giuridica B1	1



Giornalista	
Totale	6

Tabella n. 7

Cessazioni anno 2020	
Categoria	Numero
Dirigente	1
D - posizione giuridica D3	1
D - posizione giuridica D1	2
C	3
B - posizione giuridica B3	
B - posizione giuridica B1	
Giornalista	
Totale	7

Il Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo, con nota protocollo n. 1795 del 25 marzo 2019, ha comunicato la quantificazione delle capacità assunzionali dell'Assemblea legislativa per il personale delle categorie per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Tabella n. 8

Capacità assunzionale personale delle categorie (in euro)	
Anno 2019	90.056,53
Anno 2020	124.120,83
Anno 2021	192.199,54

Con la sopra citata nota il Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo, ha, altresì, attestato che l'Assemblea legislativa:

- ha rispettato le norme sul contenimento della spesa di personale, previste dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));
- con deliberazione n. 253 del 17 luglio 2018 (Rendiconto dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2017), ha approvato il rendiconto del 2017;



- con deliberazione n. 290 del 19 dicembre 2018 (Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa), ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- ha provveduto all'invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio);
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale);
- ha rispettato gli obblighi in materia di certificazione dei crediti, previsti dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale).

Inoltre, con legge regionale 26 luglio 2018, n. 5 (Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2017), è stato approvato il rendiconto della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2017, con legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021), è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021 e con deliberazione assembleare n. 267 del 3 ottobre 2018 (Bilancio consolidato della Regione Umbria per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni), è stato approvato il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio 2017.

La Giunta regionale, con nota acquisita al protocollo assembleare n. 1963 del 2 aprile 2019, ha comunicato, tra l'altro, che ha provveduto ad inviare il bilancio consolidato per l'esercizio 2017 ed i relativi dati contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, nonché che ha certificato, in data 28 marzo 2019, il saldo finale di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio previsti per la Regione per l'anno 2018.

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 280 del 4 dicembre 2017 (Piano di azioni positive per il triennio 2018-2020 dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria), ha approvato il Piano di azioni positive dell'Assemblea legislativa per il triennio 2018-2020, con deliberazione n. 16 del 4 febbraio 2019 (Piano della performance dell'Assemblea legislativa per il triennio 2019-2021), ha approvato il Piano della performance dell'Assemblea legislativa per il triennio 2019-2021 e con deliberazione n. 22 del 15 febbraio 2019 (Insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale dirigenziale, non dirigenziale o con contratto di lavoro giornalistico, per l'anno 2019, presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria), ha dato atto che non sussistono, in riferimento all'anno 2019, situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale dirigenziale, non dirigenziale o con contratto di lavoro giornalistico presso l'Assemblea legislativa.



In riferimento alle assunzioni obbligatorie, l'Assemblea legislativa risulta in regola con il rispetto delle quote d'obbligo previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

In merito al piano delle assunzioni di personale dell'Assemblea legislativa, anche a seguito del Comitato di direzione dell'11 marzo 2019, si ritiene di programmare per gli anni 2019, 2020 e 2021 le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di seguito riportate nelle Tabelle n. 9, n. 10 e n. 11.

Tabella n. 9

Piano assunzioni anno 2019				
Unità	Profilo	Categoria	Modalità	Spesa (in euro)
3	Istruttore amministrativo-contabile	C	Utilizzazione graduatoria	89.712,51

Tabella n. 10

Piano assunzioni anno 2020				
Unità	Profilo	Categoria	Modalità	Spesa (in euro)
4	Istruttore amministrativo-contabile	C	Utilizzazione graduatoria	119.616,68

Tabella n. 11

Piano assunzioni anno 2021				
Unità	Profilo	Categoria	Modalità	Spesa (in euro)
4 di cui 2 riservate agli interni	da definire	C	Concorso pubblico con riserva ex art. 52 D.Lgs. n. 165/2001	119.616,68
2 di cui 1 riservata agli interni	da definire	D	Concorso pubblico con riserva ex art. 52 D.Lgs. n. 165/2001	65.074,78

Le assunzioni del personale in categoria C con profilo di Istruttore amministrativo-contabile sono indispensabili per sopperire, almeno parzialmente, al turn-over di personale delle categorie. Le medesime motivazioni si possono addurre per le assunzioni di 2 unità di categoria D e di 4 unità di categoria C da effettuare nel corso del 2021 e i cui profili saranno definiti successivamente. Tutte queste unità di personale saranno impiegate prioritariamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Assemblea legislativa.

In merito all'eventuale stabilizzazione di personale non dirigenziale, si ritiene di avviare fin d'ora il percorso partecipativo con le organizzazioni sindacali del comparto.




In riferimento alla dirigenza, si deve evidenziare che nel corso del triennio 2018-2020 saranno collocati a riposo n. 3 dirigenti rispetto ai 5 oggi in servizio. In particolare, nel corso del 2019 cesseranno dal servizio il Dott. Fabio Piergiovanni (Segretario generale) e la Dott.ssa Rosalba Iannucci (Responsabile del Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com. e agli Istituti), mentre nel 2020 sarà collocato a riposo il Dott. Stefano Cardinali (Responsabile del Servizio Risorse e Sistema informativo).

Il reclutamento di nuovi dirigenti per l'Assemblea legislativa non potrà non tenere conto delle modifiche da apportare al modello organizzativo assembleare, non solo per migliorare l'efficacia delle strutture di supporto alle funzioni legislative, di indirizzo, di controllo, di valutazione, di rappresentanza e amministrative attribuite, ma, soprattutto, per introdurre una nuova logica organizzativa orientata al risultato e capace di generare innovazione nei prodotti e nei processi. In questa ottica l'articolazione organizzativa più consona all'Assemblea legislativa è quella che prevede la compresenza di strutture processuali e di posizioni professionali di supporto di elevato profilo. Le assunzioni di nuovi dirigenti potranno essere effettuate al termine della definizione dei nuovi assetti organizzativi assembleari.

Si ricorda che con provvedimento della Dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione n. 626 del 6 luglio 2016 (Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale di categoria C - posizione economica C1 - con profilo professionale di Istruttore amministrativo-contabile e dichiarazione del vincitore), è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale di categoria C con profilo professionale di Istruttore amministrativo-contabile. La validità della predetta graduatoria è stata estesa fino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

L'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), prescrive che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale. L'articolo 4, comma 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), stabilisce che l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana e il Piano occupazionale annuale. L'articolo 11, comma 1, lettera d) del Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 156 dell'11 settembre 2007 e modificato con deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 settembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018 e n. 1 dell'11 gennaio 2019, dispone che è competenza dell'Ufficio di presidenza provvedere alla programmazione dei fabbisogni di personale.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le Linee di indirizzo precisano che la comunicazione del piano



triennale al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento del predetto obbligo rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica.

Si ricorda, infine, che i contratti collettivi nazionali non prescrivono nessuna specifica forma di relazione sindacale sulla programmazione dei fabbisogni di personale.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone:

- di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 di cui al presente documento istruttorio;
- di approvare, in particolare, la dotazione organica come formulata nella Tabella n. 1;
- di dare atto, in particolare, delle capacità assunzionali per il personale delle categorie per gli anni 2019, 2020 e 2021 come indicate nella Tabella n. 8;
- di approvare, in particolare, il piano delle assunzioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 come formulato nelle Tabelle n. 9, n. 10 e n. 11.

Perugia, 2 aprile 2019

Il Segretario generale
Dott. Fabio Piergiovanni

Si attesta la disponibilità delle risorse nel bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 290 del 19 dicembre 2018 (Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa).

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali